

REGIONE PIEMONTE BU19 S1 09/05/2013

Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8.

Legge finanziaria per l'anno 2013.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

(omissis)

Art. 34.

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38)

1. La rubrica del Titolo III della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), è sostituita dalla seguente 'Disciplina delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia'.

2. Dopo l'articolo 13 della l.r. 38/2009 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. (Attività di tintolavanderia)

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di tintolavanderia, nella SCIA di cui al comma 1, è designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia ed è titolare di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 84/2006, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali."

(omissis)

Art. 39.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 22, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla definizione dei requisiti delle case di cura private di cui all'allegato A della l.r. 5/1987, nonché quelle contenute in altri specifici provvedimenti amministrativi.

2. La rideterminazione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca, di cui all'articolo 27, comma 1, della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti della Giunta regionale è data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, ivi inclusa l'approvazione

delle modifiche dello statuto sociale della SCR-Piemonte S.p.A..

4. Le tintolavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno ancora individuato il responsabile tecnico, ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 della l.r. 38/2009, come inserito dall'articolo 34 della presente legge, provvedono alla sua designazione entro

il 30 settembre 2015 mediante una comunicazione al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono proseguire nell'attività.

5. A causa della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 i vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali previsti dalla legislazione regionale non trovano applicazione e le relative somme introitate sono considerate a libera destinazione e finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.

(omissis)